

## **CONSIGLIO DI STATO**

*nel ricorso in grado d'appello avverso la sentenza N.581/2002 del*

*T.A.R. Friuli Venezia Giulia, promosso da:*

Prof. PIETRO BAXA, rappresentato e difeso (a termini della delega in calce al presente atto) dagli avv. Stefano Tosi e Mauro Mazzucato, elettivamente domiciliati in Roma, via Emilia 81, presso l'avv. Dario Piccioni,

***contro***

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE, in persona del Magnifico Rettore pro-tempore, (presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma)

***e, contro***

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore (presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma),

***per la riforma***

*della Sentenza n.581/2002 (pubblicata il 23 luglio 2002) pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia nella causa n.45/01 RGR tra le parti in premessa*

***e per il conseguente accertamento***

*del diritto del ricorrente a beneficiare, a seguito e per l'effetto del combinato disposto degli art.36, 37 DPR 382/80, art.2 d.l.57/87 e art.1 L.334/97, degli aumenti retributivi previsti dall'ultima disposizione citata (art.1 L.334/97);*

***FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI 1°***

- L'odierno ricorrente svolge attività di docenza presso l'Università degli

Studi di Trieste con qualifica di professore associato.

La retribuzione dei professori ordinari -e, per relazione, quella dei professori straordinari, associati e dei ricercatori- va calcolata ed è percentualmente commisurata a quella dei dirigenti dello Stato di livello "A" (ex art.36, 2° comma DPR 382/80).

A quest'ultima categoria, con l'art.1 L.334/97 sono stati attribuiti consistenti aumenti stipendiali, che –ad avviso del ricorrente- vanno estesi ai professori universitari e ai ricercatori (in ragione delle percentuali stabilite dal DPR citato).

◆ Di fronte alla negazione del succitato diritto da parte della P.A., il ricorrente, insieme ad altri docenti dell'Università di Trieste, promuoveva, innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia, ricorso per violazione e/o falsa applicazione della legge con riferimento agli artt. 1 e 2 L.334/97, 2 DLT 29/93, 36 e 37 DPR 382/80 e art.2 d.l.57/87;

***(con argomentazioni qui integralmente riproposte), si osservava al proposito che:***

1.1 - A mezzo il DPR 382/80 (art.36) il legislatore ha collegato il trattamento economico dei professori universitari "ordinari" a quello dei dirigenti di livello "A" dello Stato, di modo che (comma 2° art. cit.) "Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario, è attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennità di funzione". Nei successivi commi 3° e 5° del medesimo articolo, tanto gli stipendi dei professori straordinari, quanto quelli dei professori associati sono raccordati al trattamento economico dei professori ordinari.

A tenore, infine, dell'art.2 DL 57/87, il trattamento economico dei

ricercatori universitari, è pari al 70% della retribuzione prevista per i professori universitari di ruolo della seconda fascia.

1.2 - E' pertanto evidente come il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari sia collegato, in via diretta (per i professori ordinari), o in via mediata (per le restanti qualifiche), al trattamento economico dei dirigenti generali di livello A dello Stato; nè la temperie normativa che ha caratterizzato il mutamento di profilo del pubblico impiego, ha posto in discussione questo aspetto, tant'è che, a tutt'oggi, il concreto calcolo delle retribuzioni spettanti ai professori ed ai ricercatori universitari, fa riferimento all'illustrata correlazione.

1.3 - A tenore dell'art. 1 L.334/97: " In attesa dell'estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato (omissis), ferme restando la vigente articolazione in livelli di funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta per gli anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, un'indennità di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile, determinata nei seguenti importi annui lordi ... (omissis)".

1.4 - Il trattamento economico in questione, va esteso (secondo il prefissato rapporto) ai professori universitari, mentre è errata e fuorviante la contraria tesi, che pretende fondarsi sulla -falsa- dicotomia tra "retribuzione" e "indennità" introdotta dalla norma ... che peraltro dichiara espressamente pensionabile questa indennità!

Premesso, infatti, il valore notoriamente non-vincolante delle definizioni utilizzate dal legislatore, ciò che -impropriamente- viene denominato "indennità", rappresenta a tutti gli effetti una componente

della "retribuzione" nell'accezione che, di essa, offre una consolidata giurisprudenza.

E', infatti, considerata "retribuzione", "tutto quanto il lavoratore riceve dal datore di lavoro in cambio della sua prestazione e a causa della sua soggezione personale nel rapporto" (Cass. S.U. 13 febbraio 1984 n.1069; in senso conforme: TAR Campania, sez.I, 09/10/96 n.434).

La previsione che le citate "indennità" vadano a comporre la base pensionabile (art.1/1 L.334/97) elimina ogni residuo dubbio circa la loro effettiva natura retributiva!

1.5 – Il carattere sicuramente eterogeneo del termine "indennità", non esime peraltro l'interprete dall'onere di sceverarne, caso per caso, l'effettivo contenuto, isolando, a questo fine, la modalità della prestazione cui risulta connessa.

L'operazione descritta, dà conto della natura "risarcitoria" di talune indennità (legate ad una modalità lavorativa particolarmente faticosa, insalubre o logorante), la cui erogazione, può essere sospesa ove vengano meno le particolari condizioni lavorative cui essa è legata (cfr.con: Carinci - Treu, Dir. del Lav., vol II, TO, 1985, pag.220 e s.s.).

Ma non è difficile escludere ogni carattere "risarcitorio" nel caso dell'indennità in discussione; dovrà inoltre escludersene un possibile carattere incentivante o premiale ... non rappresentando essa corrispettivo a nuove e diverse modalità della prestazione o al raggiungimento di obiettivi particolari.

Tutto ciò, oltre a confermare il carattere retributivo di questo aumento stipendiale, impedisce il poterlo attribuire a modalità inedite, proprie in via esclusiva alla prestazione dei dirigenti.

1.6 - Alle argomentazioni (di carattere sostanziale) fin qui svolte, se ne

aggiunge una di carattere formale, nondimeno, significativa:

- a tenore dell'art.36, 2° comma DPR 382/1980, "Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario, è attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennità di funzione".

La sostanziale analogia tra l'espressione utilizzata dall'art.36 DPR cit.: - "indennità di funzione"- e l'espressione utilizzata dall'art. 1 L.334/97: - "indennità di posizione"- è resa palese ad un primo e pur sommario vaglio ermeneutico.

Vero è, infatti, che la complessiva novellazione nell'ambito del pubblico impiego, trae spunto dalla legge delega 23/10/92, n.421 (art.2) e che l'art.24 del dlt. attuativo n.29 del 03/02/93, recita testualmente: "La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità." (omissis).

Sembra pertanto quasi petitorio assumere che il legislatore, nel menzionare una "indennità di posizione" abbia inteso palesemente denotare un tipo di "indennità" connessa alle funzioni attribuite.

1.7 - Pertanto, se l'aumento stipendiale conferito ai dirigenti di livello "A" dello Stato va a costituire, unitamente allo stipendio-base, la retribuzione di costoro, non si vede come e perchè questa "indennità debba essere stralciata dal calcolo della retribuzione spettante ai professori universitari ... dacchè la norma di cui al 2° comma art.36 DPR 382/1980 -che non ha subito modifiche- menziona, quale parametro di riferimento, la retribuzione percepita dai dirigenti di livello

"A" dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennità di funzione !

1.8 - Non meno errata e fuorviante è la pretesa di escludere i professori universitari dal beneficio economico in discussione, argomentando (l'esclusione) sulla base del tenore dell'art.2 L.334/1997.

La disposizione in parola, comporta infatti un rinvio (alle leggi finanziarie relative al bilancio 1998 / 2000) al fine di operare una perequazione ed un ri-equilibrio del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, ... "con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto dei Ministeri".

1.9 - Lungi, quindi, dall'escludere la categoria dei professori universitari dai benefici dispensati ai dirigenti, la disposizione -il cui valore programmatico appare palese- ribadisce il collegamento tra le due categorie, preoccupandosi che esso sia mantenuto anche nel momento (futuro) in cui il trattamento economico dei dirigenti verrà stabilito a seguito di accordi collettivi nazionali ... e non più per legge.

**◆ Il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, da parte sua, rigettava la domanda sulla base delle seguenti considerazioni:**

- la formulazione dell'art.36 (DPR 11 luglio 1980, n.382) escluderebbe l'adeguamento automatico del trattamento economico dei professori universitari a quello dirigenziale, limitandosi, invece, a stabilire che ai professori appartenenti alla prima fascia, all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario, sia attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6% della retribuzione del dirigente generale di livello "A" dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennità di funzione.
- la ratio della norma sarebbe -a suo avviso- quella di fissare una base stipendiale al trattamento economico dei professori

universitari, coerentemente con le finalità perseguite dal DPR 382/1980: decreto con il quale è stata attuata una profonda ristrutturazione delle carriere e del trattamento in questione.

- Sarebbe, pertanto, condivisibile l'insegnamento secondo cui – conformemente alla Sent. 8 luglio 1975, n.219 della Corte Cost.- il DPR.382/1980 si riferirebbe al trattamento dei dirigenti statali, unicamente per l'individuazione della base stipendiale, con esclusione di qualsiasi aggancio proiettato nel tempo.
- Il rinvio operato dalla norma, sarebbe pertanto di tipo “statico” e non dinamico come preteso dai ricorrenti (cfr. con pag.11 Sent. in commento), come d'altronde asseverato dall'art.2, L. 2 ottobre 1997, n.382 il quale opera una netta differenziazione tra il personale dirigente e i professori universitari.
- Se per i professori e ricercatori universitari valesse la regola dell'allineamento automatico al trattamento dirigenziale, la disposizione di cui all'art.2, L. 2 ottobre 1997, n.334 –che ipotizza un futuro riequilibrio del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto dei Ministeri- non avrebbe una sua intrinseca logica.

### ***IN DIRITTO***

1) In relazione alla eccepita **violazione e/o la falsa applicazione della legge con riferimento agli artt. 1/1 e 2 L.334/97, 2 DLT 29/93, 36 e 37 DPR 382/80 e art.2 d.l.57/87**, sembra anzitutto al deducente che le argomentazioni del Giudice a quo a giustificazione del rigetto, traggano fondamento da un'erronea interpretazione del DPR 382/1980.

Nell'indagare sulla ratio dell'art.36 DPR 382/1980, il primo Giudice

opina, infatti, che questa norma *“faccia riferimento al trattamento dei dirigenti statali unicamente per l’individuazione della base stipendiale”* –e, fin qui, tutto è corretto- ... ma –ne inferisce poi- *“con esclusione di qualsiasi aggancio stipendiale proiettato nel tempo”*.

A conferma dell’assunto il TAR invoca la Sentenza Corte Cost. 08/07/1975, n.219 e la Sent. 28/05/1993, n.997 del TAR Lazio.

L’equivoco nel quale sembra essere incorso il primo Giudice, consiste nella convinzione che il Legislatore abbia operato, con l’art.36 (cit.) una sorta di “rinvio statico” ... che rappresenta, però, una contraddizione in termini.

Un “rinvio statico” implicherebbe (paradossalmente) che la norma, ai fini dell’individuazione della base stipendiale dei professori universitari, abbia inteso riferirsi al trattamento dei dirigenti di classe “A” dello Stato ... al momento dell’entrata in vigore del DPR 382/1980, senza che possano in alcun modo influire sul calcolo di detta base stipendiale gli aumenti successivamente accordati alla dirigenza statale.

Ma tutto ciò è smentito da una prassi amministrativa ventennale nel computo degli stipendi spettanti al personale docente.

Inoltre, se così fosse, non si comprenderebbe:

- 1 - per qual motivo il Legislatore abbia scelto proprio, come parametro di riferimento, i dirigenti dello stato;
- 2 – per qual motivo il Legislatore, volendo adottare un valore di riferimento “fisso” non l’abbia direttamente stabilito (enunciando una determinata somma) ma abbia adottato un complicato sistema di rinvio.

Le ragioni sono, in realtà, molto semplici.

- quanto al primo aspetto, i motivi della scelta di quella particolare categoria di riferimento (dei dirigenti dello Stato), vengono



scolpiti con precisione proprio dalla Sentenza citata dal TAR (Corte Cost. n.219/1975). Ad avviso del Giudice delle leggi, *“Con la costante attribuzione, per più decenni, ai docenti delle Università ed ai direttivi dello Stato di un’identica potenzialità di sviluppo di carriera, ... (omissis) il legislatore ha espresso un giudizio di valore, in termini di equivalenza, fra le due categorie, pur strutturalmente diverse, dei docenti e dei dirigenti ...”*

- quanto al secondo aspetto, esso trova la sua precipua ragione nel primo appena illustrato: l’intento (del Legislatore) è stato quello di consentire un adeguamento automatico della base stipendiale (per il calcolo degli emolumenti dei professori universitari) sulla scorta degli aumenti *“della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato”* (art.36, 2° comma DPR 382/1980).

E’, pertanto, pacifico che il rinvio operato con l’art.36 (DPR cit.) è di natura dinamica –e non certo “statica” come preteso dal TAR.

La stessa sentenza richiamata dal Giudice a quo (TAR Lazio, 28/05/1993, n.997) non confuta l’assunto in discussione, ma nega, viceversa, l’applicabilità ai docenti universitari delle norme che disciplinano la progressione economica dei dirigenti dello Stato.

Ma ciò significa soltanto che la progressione economica delle due categorie può essere –ed è, di fatto- regolamentata in modo autonomo e significa pure che il rinvio operato dalla norma in discussione ha, sì, natura dinamica, ma non organica.

Quest’ultima osservazione introduce direttamente all’esame dei principali enunciati dell’appellante, a parere del quale:

- gli aumenti retributivi accordati alla dirigenza statale dall’art.1,

L.334/1997 siccome inclusi nella retribuzione (comprensiva dell'eventuale indennità di funzione) dei dirigenti generali di livello A dello stato, debbono essere considerati ad ogni effetto (a sensi dell'art.36, 2° comma, DPR 382/1980) ai fini del calcolo dello stipendio dei *“professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario”*.

- l'art.2 (L.334/1997) è certamente norma di carattere programmatico, ma ciò non osta in alcun modo all'estensione, in favore dei docenti universitari, dei vantaggi economici previsti dall'art.1 (legge cit.) per i dirigenti dello Stato.

◆ Gli assunti in rassegna, sono strettamente correlati. Ad avviso del Giudice a quo (che ha fatto propria una tesi dell'Avvocatura), l'art.1 L.334/97 regolerebbe il trattamento economico spettante ai soli dirigenti generali dello Stato, mentre l'art.2 (legge cit.), in quanto norma di carattere programmatico, avrebbe la sola funzione di vincolare il Governo a prevedere, nell'ambito della programmazione finanziaria del bilancio 1998/2000, quali risorse destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'art.2 D.L.vo 23/1993 (nelle quali sarebbero inclusi i professori e i ricercatori universitari).

A preteso suffragio di questa lettura, l'Avvocatura segnalava il contenuto dell'art.16, 6° comma D.L.vo 80/1998, che prevedeva lo stanziamento, in favore delle Università, dei c.d. *“fondi per la perequazione”*.

In realtà, questa disposizione è stata abrogata dall'art.72 d.lg.165/2001, che all'art.24, 6° comma dichiara: *“I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al*

*personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa.” (omissis).*

Il testo normativo si presta ad alcune osservazioni circa “l’eterogenesi dei fini”. Gli intenti “perequativi” del Legislatore del 1997, si sono trasformati, nel 2001, nella previsione (testè declinata) di un “fondo per l’incentivazione dell’impegno didattico”, vale a dire, del corrispettivo (logico e dovuto) per lo svolgimento di attività ulteriori e diverse rispetto a quelle tradizionalmente proprie al ruolo dei docenti e dei ricercatori universitari.

... ma la metamorfosi di questo “fondo” votato a Proteo non sono affatto terminate. Infatti, con l’art.1, DL 9 maggio 2003, n.105, l’ineffabile Legislatore ha, significativamente, mutato la stessa denominazione di quel “fondo” in quella di “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”, con il dichiarato scopo “*di sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica ...*” (omissis), ... con ciò chiudendo ogni possibile dubbio circa la reale destinazione di quegli stanziamenti di bilancio.

◆ E', in tutti casi, palese la radicale divergenza dei presupposti tra la fattispecie di cui all'art.1, L.334/97 e, rispettivamente, quella di cui all'art.16, 6° comma, D.L.vo 80/98.

Sicchè, dalla lettura dell'art.16 (D.L.vo cit. e successive modifiche) può evincersi una sola argomentazione: che i c.d. "fondi di perequazione"-in realtà stanziati come "fondi di incentivazione" dell'attività didattica-nulla hanno a che vedere con i benefici previsti dall'art.1, l.334/97 !

Di fatto la norma in esame (L. 334/1997) lasciava intatto (e irrisolto) il problema della privatizzazione (e della relativa contrattualizzazione) di alcuni rapporti di pubblico impiego tali quelli riguardanti i dirigenti generali dello Stato (affrontato con il DLT 165/2001) e, segnatamente, i professori e ricercatori universitari, sicchè, tanto in un caso come nell'altro, il rapporto restava allora disciplinato dalla legge.

Sussisteva, quindi, una perdurante continuità tra la disciplina economica dettata per i due diversi rapporti (per l'unicità della fonte) e, contrariamente a quanto preteso, questa continuità trova conferma nella previsione del c.d. "fondo di perequazione" in favore dei professori e dei ricercatori ... allorquando il rapporto di lavoro dei dirigenti generali, sarebbe stato regolato da contratti collettivi -che, al momento, non esistevano-.

Non può, pertanto, sostenersi che la fattispecie di cui all'art.2 (L.334/97) rappresenti una norma che, puramente e semplicemente, integri la previsione dell'art.1 ... elargendo agli uni promesse di futuri aumenti stipendiali, ... dopo aver concesso benefici sostanziali agli altri.

◆ Un esame dell'art.1 (Legge cit.) rende evidente che il miglioramento

in favore dei dirigenti generali dello Stato, è stato attribuito dal Legislatore nella consapevolezza di uno sperequato assetto economico di questa categoria, rispetto al trattamento economico del dirigente (con analoghe competenze) nel settore privato. A conferma di ciò, l'art.1 precisa che il miglioramento economico spetta "a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale".

Ne consegue che il beneficio in parola, non configura affatto il corrispettivo di prestazioni (lavorative) ulteriori e diverse da quelle in precedenza svolte dai dirigenti generali dello Stato.

◆ Gli assunti di questa difesa:

- che cioè il beneficio previsto dall'art.1 sia da applicarsi anche ai professori e ai ricercatori universitari,
- che la previsione di futura perequazione (delle retribuzioni dei professori e dei ricercatori universitari) non solo non coincida, ma non sia affatto incompatibile (riferendosi a diversi presupposti) con l'erogazione del beneficio retributivo introdotto dall'art.1,

trovano poi, nel testo dell'art.2, l.334/97 un'ulteriore conferma.

Non a caso, l'art.2 in esame, non vincola l'erogazione del trattamento perequativo (ai professori e ricercatori) alla futura (ma imminente) stipula dei contratti collettivi da parte dei dirigenti generali dello Stato ... bensì, alla stipulazione ed al correlativo trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali ... per i dirigenti del comparto Ministeri !

Il falso parallelismo –in realtà sostanziante una totale divergenza- tra l'erogazione in favore dei soli dirigenti generali dello Stato e la previsione di un futuro trattamento perequativo in favore dei professori

e dei ricercatori universitari, come preteso dal resistente, mostra pertanto tutta la sua inanità di fronte al reale parallelismo costituito, da un lato dalla estensione del trattamento dei dirigenti generali dello Stato (non ancora contrattualizzati) ai professori e ai ricercatori universitari, e dall'altro, dalla previsione di una perequazione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari (subordinatamente allo svolgimento, da parte di questi, di nuove e ulteriori mansioni) al trattamento economico previsto dai futuri contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri.

**♦ *L'interpretazione dell'art.1, L. 2 ottobre 1997, n.334 enucleata dalla P.A. (ed avallata dal TAR Friuli Venezia Giulia) appare, infine, in contrasto con gli artt.3 e 36 della Costituzione.***

Con l'introduzione del DPR 11 luglio 1980, n.382 il Legislatore, ridisegnando il complessivo assetto della docenza universitaria, ha accolto (cfr. con art.36 DPR cit.) la puntuale indicazione che la Corte Costituzionale aveva enunciato nella Sent. 219/1975 (dichiarando l'illegittimità costituzionale di alcune norme che regolavano la retribuzione dei docenti).

La nuova disciplina del trattamento economico (art.36, DPR 382/1980), ha recepito, infatti, l'assunto (della Consulta) secondo cui: *“Con la costante attribuzione, per più decenni, ai docenti delle Università ed ai direttivi dello Stato di un'identica potenzialità di sviluppo di carriera, cui era connaturato, per i primi, lo sbocco verso il medesimo tetto retributivo stabilito per i secondi (cfr. d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, legge 18 marzo 1958, n. 311, legge 22 gennaio 1962, n. 16, e successive) il legislatore ha espresso un giudizio di valore, in termini di equivalenza, fra le due categorie, pur*

*strutturalmente diverse, dei docenti e dei dirigenti, che non poteva non porsi come limite alla sua discrezionalità.*

*Nel senso che, ferma restando la libertà del legislatore di distinguere le retribuzioni dei professori e degli alti funzionari statali, di valutarne separatamente l'adeguatezza, come pure di ristrutturarne, all'interno, la progressione di carriera, non poteva tale discrezionalità spingersi fino ad impedire lo sviluppo dell'una al massimo retributivo stabilito per l'altra”.*

La diversa disciplina oggi vigente non ha intaccato la validità –e l'attualità- dell'osservazione della Consulta a proposito del giudizio di valore, in termini di equivalenza, tra le due categorie (dei docenti e dei dirigenti dello Stato), tant'è che l'art.36 (DPR 382/1980) prevede che: "Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario, è attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennità di funzione". Sicchè la pretesa di escludere i docenti e i ricercatori universitari dai benefici retributivi accordati ai dirigenti dello Stato con l'art.1, L.334/1997 –e, pertanto, dalla possibilità di includere i detti benefici nel calcolo percentuale dello stipendio “dei professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario” ... ex art.36, DPR 382/1980- appare in contrasto con gli artt.3 e 36 della Costituzione e con quell'equilibrio tra le due categorie, ricosciuto dal Legislatore nel corso di una cinquantennale attività legislativa, che non può non porsi come limite alla sua discrezionalità.

### ***PQM CONCLUDE***

*Voglia l'Ill.mo Consiglio di Stato, in accoglimento del presente*

*appello ed in riforma della Sentenza n.581/2002, previo annullamento degli atti connessi e consequenziali,*

*- dichiarare fondata la pretesa del ricorrente a vedersi corrispondere, oltre alle retribuzioni finora percepite, la maggior somma conseguente l'applicazione (ad essi) degli aumenti previsti dall'art.1, L.334/97 per i dirigenti generali dello Stato, altresì condannando le competenti amministrazioni, al pagamento, previo calcolo, del dovuto (in esso comprendendo la rivalutazione monetaria e gli interessi legali).*

*- condannare infine le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio e del precedente. Con sentenza immediatamente esecutiva ex lege e con espressa riserva di produrre documenti e depositare motivi aggiunti.*

*- In subordine: deliberata la non manifesta infondatezza del sospetto di illegittimità costituzionale dell'art.1, L.334/1997 per i motivi illustrati in narrativa, (Voglia) disporre la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.*

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

si chiede che questo Ill.mo Consiglio disponga l'acquisizione (ordinandone il deposito alla Amministrazione) della documentazione comprovante: l'inquadramento (in ruolo) del ricorrente; la classe stipendiale di appartenenza; la retribuzione attualmente spettante.

Si produce: 1) copia Sentenza n.581/2002 TAR Friuli V.G.

Parma / Bologna, 8 ottobre 2002

**avv. Mauro Mazzucato**

**avv. Stefano Tosi**





**RELAZIONE DI NOTIFICA**

*A richiesta del procuratore del ricorrente ut supra, io sottoscritto Addetto all'UUN presso il Tribunale di Roma, ho notificato copia separata e conforme del suesteso ricorso all'Università di Trieste e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;*

*quanto all'Università di Trieste, in persona del Magnifico Rettore pro-tempore, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, .....*

*quanto invece al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, .....*